



MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE FINALI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE LAUREE E DELLE LAUREE MAGISTRALI

Approvato dal Consiglio di Dipartimento del 27.02.2013 – (verbale n.2/2013)

Art.1 - La prova finale

La prova finale dei Corsi di laurea consiste nella preparazione di un elaborato scritto, denominato elaborato finale, redatto sotto la supervisione di un docente ufficiale. I singoli **Consigli di Corso di studio** possono optare anche per una prova finale gestita tramite lo svolgimento di una serie predefinita di elaborati associati a specifici insegnamenti del corso di laurea, i cui argomenti devono essere tra loro coordinati. L'elaborato finale sarà valutato dal docente supervisore e non è prevista la discussione orale in seduta pubblica.

La prova finale dei corsi di laurea magistrale consiste nella redazione, sotto la supervisione di un docente ufficiale, di una tesi e nella relativa discussione orale in seduta pubblica.

La discussione è accompagnata dalla relazione di un docente o ricercatore del **Dipartimento** (il "relatore", di norma il docente che ha supervisionato il lavoro).

La Commissione formula la valutazione finale, attribuisce il relativo voto e il **Direttore del Dipartimento** o un suo rappresentante conferisce il titolo di studio.

Art. 2 - L'elaborato finale di laurea e laurea magistrale

Art. 2.1 - La tipologia

La tesi di laurea magistrale deve avere carattere di originalità e deve dimostrare, da parte dello studente, padronanza di metodo e capacità di affrontare i problemi in modo autonomo e critico.

L'elaborato finale della laurea e la tesi di laurea magistrale devono tenere effettivo conto del numero di crediti formativi spendibili all'interno del piano degli studi, del raggiungimento dello scopo e degli obiettivi qualificanti i corsi di laurea.

Art. 2.2 - L'argomento

L'argomento dell'elaborato finale dei corsi di laurea così come l'argomento della tesi di laurea magistrale devono essere concordati con il docente supervisore e devono appartenere ad insegnamenti presenti **nel piano dell'offerta formativa del Dipartimento**, anche se mancanti dal piano di studi dello studente. L'argomento può, anche, riguardare l'attività svolta dallo studente durante un eventuale stage.

Art. 2.3 - La lingua

La tesi deve essere scritta in lingua italiana o inglese. La stesura in lingua inglese è obbligatoria per i corsi di laurea erogati ufficialmente in lingua inglese. Quando il candidato abbia seguito un corso estero riconosciuto o autorizzato **dal Consiglio di Dipartimento**, potrà, previa domanda alla Segreteria, presentare la tesi in lingua estera diversa dall'inglese, purché dell'Unione Europea. La Commissione potrà richiedere una copia tradotta in italiano o in inglese.

Art. 3 - I compiti del candidato

Art. 3.1 - La domanda di ammissione alla prova finale di laurea, di laurea magistrale

Entro 45 giorni dall'appello di laurea il candidato dovrà presentare in Segreteria studenti la domanda di ammissione alla prova finale di laurea e di laurea magistrale, indirizzata al Magnifico Rettore, su carta legale vistata dal relatore.

Il candidato dovrà presentare inoltre presso la Segreteria studenti, su carta semplice vistata dal relatore, una domanda indirizzata al **Direttore del Dipartimento** per l'approvazione del titolo dell'elaborato finale o della tesi di laurea.

Alla domanda va allegata la ricevuta attestante il versamento del contributo per il rilascio del Diploma originale del titolo di studi conseguito.



Almeno 10 giorni prima della Sessione di laurea devono essere consegnati in Segreteria studenti:

- la dichiarazione, fornita dalla Biblioteca, attestante la regolarità della posizione personale del candidato nei confronti della stessa;
- per le lauree di primo livello, la certificazione da parte del docente responsabile dell'avvenuto completamento dell'elaborato e copia su supporto informatico dell'elaborato finale o della serie di elaborati redatti secondo quanto prevede l'art. 1.
- per le lauree magistrali, una copia della tesi di laurea magistrale su supporto informatico (vedere nel sito le regole tecniche);
- la ricevuta attestante l'avvenuta compilazione on line del questionario laureandi.

Art. 3.2 - La consegna della tesi di laurea magistrale

Almeno 10 giorni prima della data fissata per la discussione, lo studente deve consegnare direttamente al relatore e agli eventuali controrelatori una copia della tesi di laurea magistrale stampata su supporto cartaceo, secondo le regole tipografiche ufficiali (www.unibg.it > **Dipartimenti – didattica** > Prove finali e tesi di laurea).

Art. 3.3 - L'eventuale rinuncia

Il laureando che, per qualsiasi motivo, rinunciasse a sostenere la prova finale, deve darne tempestivamente comunicazione scritta alla Segreteria studenti.

Art. 4 - I referenti

Art. 4.1 - Il relatore

Il relatore deve essere un titolare di insegnamento o di un modulo di insegnamento o un ricercatore universitario dell'Università degli Studi di Bergamo. Può essere relatore anche ogni docente fuori ruolo dell'Università degli Studi di Bergamo, purché tale incarico rientri fra i compiti didattici che gli sono stati assegnati **dal Dipartimento**. Nel caso in cui l'argomento della tesi riguardi il contenuto di uno stage, il relatore sarà di norma il docente di riferimento del tirocinio.

Nel caso un relatore cessi il rapporto istituzionale con l'Università degli Studi di Bergamo, può mantenere l'impegno.

Il relatore ha il compito di concordare con lo studente il titolo dell'elaborato finale o della tesi di laurea magistrale, di seguirne la fase preparatoria, l'elaborazione e di presentare alla Commissione la sua valutazione in merito.

Art. 4.2 - Il correlatore della tesi magistrale

Per le tesi di laurea magistrale il relatore può essere coadiuvato da un secondo studioso (il "correlatore"), particolarmente esperto sull'argomento trattato. Egli coadiuva il relatore, e assiste lo studente durante il lavoro di preparazione della tesi e quindi collaborerà con il relatore alla stesura di una relazione sul lavoro di tesi. Il correlatore può anche non appartenere all'ambito universitario. E' possibile prevedere più di un correlatore.

Art. 4.3 - Il controrelatore della tesi magistrale

Per le tesi di laurea magistrale caratterizzate da un adeguato livello di innovazione, il relatore può fare richiesta di controrelazione al **Direttore del Dipartimento**, entro 20 giorni dall'esame di laurea, indicando almeno due nomi di possibili controrelatori. Il ruolo del controrelatore è quello di leggere la tesi e verificare la qualità del lavoro descritto, esprimendo un parere che deve essere riportato alla Commissione di Laurea.

I controrelatori proposti devono essere docenti professori (prima, seconda fascia ed aggregati) e ricercatori, anche di **altri Dipartimenti** dell'Università di Bergamo, o altro Ateneo. Il **Direttore** comunica a ciascun relatore, almeno 12 giorni prima dell'esame, il controrelatore, scelto eventualmente al di fuori dei nomi indicati nella domanda di controrelazione.

Art. 5 - La Commissione di Laurea



Art. 5.1 - La composizione

Possono far parte della Commissione i professori (prima, seconda fascia ed aggregati) e i ricercatori, anche di **altri Dipartimenti** o Atenei, e gli eventuali controrelatori e correlatori.

La Commissione - composta da non meno di cinque membri per gli esami di laurea magistrale e non meno di tre membri per quelli di laurea – sono costituite in maggioranza da professori di prima, seconda fascia e ricercatori **del Dipartimento**. Almeno un membro della commissione deve essere un professore di prima o seconda fascia.

Nei corsi di studio **interdipartimentali** la Commissione giudicatrice della prova finale sarà costituita dai docenti **dei diversi Dipartimenti** interessati in percentuali che saranno definite dai Regolamenti didattici.

Art. 5.2 - La nomina

La Commissione e il relativo Presidente sono nominati dal **Direttore**, che a tal fine raggruppa i candidati secondo criteri di affinità delle materie o aree disciplinari interessate dalle relative tesi.

Ogni membro non deve risultare in collocamento a riposo, aspettativa o congedo per motivi che ne escludano la partecipazione alla seduta.

Art. 5.3 - Il Presidente

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente **dal Presidente del Consiglio di Corso di studio** o dal Professore di prima o seconda fascia più anziano nel ruolo.

Art. 5.4 - Le sostituzioni

I componenti delle Commissioni hanno il dovere di partecipare, con presenza continuativa, alle relative sedute. Ogni membro della Commissione, nel caso fosse impossibilitato a partecipare alla seduta, ne deve dare tempestiva comunicazione scritta al **Direttore** onde consentire l'immediata sostituzione.

Il Presidente è tenuto a segnalare al **Direttore**, per le operazioni di relativa competenza, eventuali assenze ingiustificate di membri della Commissione.

Art. 6 - La valutazione

Art. 6.1 – I dati per la valutazione di base

Il "punteggio di base" è costituito dalla media ponderata dei voti conseguiti nelle varie attività didattiche, espressa in centodecimi e arrotondata al più prossimo intero (per eccesso in caso di parte frazionaria pari a 0.50).

Nel calcolo della media ponderata per la determinazione del "punteggio base" per la prova finale delle lauree di II livello, si tiene esclusivamente conto dei voti conseguiti dallo studente durante il corso di laurea magistrale.

Gli esami convalidati, sostenuti per il conseguimento della laurea vengono riportati solamente con l'idoneità e non concorrono al calcolo della media ponderata per la determinazione del punteggio base per il conseguimento della laurea magistrale.

La Segreteria studenti fornirà alla Commissione, per ogni studente:

- il punteggio di base,
- il curriculum degli esami sostenuti (specificando quelli effettuati all'estero), con le relative votazioni,
- per le lauree, l'indicazione del titolo dell'elaborato finale della laurea e del punteggio assegnato dal relatore
- per le lauree magistrali, l'indicazione del titolo della tesi di laurea magistrale e le relazioni dei relatori, correlatori e controrelatori pervenute.

Art. 6.2 - Il voto



A norma dell'art. 22 comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, le modalità della valutazione conclusiva vengono disciplinate dagli articoli seguenti.

Art. 6.3 - Il voto delle lauree

La Commissione potrà disporre di un massimo di quattro punti oltre il “punteggio” di base. Il docente responsabile dell'elaborato attribuisce fino a tre punti di incremento. Un punto aggiuntivo sarà a disposizione della Commissione, che lo attribuirà in base alla valutazione complessiva della carriera dello studente, tenendo soprattutto in considerazione la continuità e la durata del percorso degli studi. Fino a due punti aggiuntivi sono a disposizione della Commissione per premiare eventuali attività formative supplementari, certificate in termini di crediti formativi sovrannumerari.

Art. 6.4 - Il voto delle lauree magistrali

La Commissione potrà disporre di un massimo di nove punti oltre il “punteggio” di base. Per un numero di punti superiore a sei, il relatore dovrà aver effettuato la richiesta di nomina di un controrelatore, che redigerà una relazione sul lavoro o riferirà in presenza alla Commissione.

Art. 6.5 - Il superamento della prova

Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi. Il voto massimo è centodieci centodecimi; a tale voto, solo all'unanimità, potrà essere aggiunta la lode.